CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 02 novembre 2026 **Deliberazione n. 2026/22/319**

Oggetto: Giudizio Civile innanzi al Giudice di Pace di Avellino (AV) – R.G. n. omissis **, promosso dal** omissis **c/ Consorzio ASI di Avellino, relativo al sinistro n. 203/2025/51063 del giorno 25 agosto 2025. Provvedimenti.**

L'anno duemilaventisei il giorno 02 del mese di novembre alle ore 17,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Gerardo GALDO	- Componente	presente
4.	Antonio Iuliano	- Componente	assente
4.	Giulio Belmonte	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott.ssa Filomena GAMBACORTA	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Dirigente Area Amministrativa – Affari Generali dott.ssa Roberta Giordano

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTA preliminarmente la relazione di giudizio dell'Avv. Francesco Sica di cui alla nota del 16 ottobre 2026, prot. n. 6825, avente a oggetto la definizione transattiva del contenzioso pendente dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, R.G. n. 3854/2025, promosso dal sig omissis c/ Consorzio ASI di Avellino, relativo al sinistro del 25 agosto 2025;

PREMESSO CHE

- in data 25 agosto 2025 si verificava un sinistro stradale in corrispondenza della galleria denominata "Vitagliano", ricadente nell'ambito dell'Asse Attrezzato, in relazione al quale il s omissis lamentava danni al proprio veicolo, asseritamente riconducibili alle condizioni del manto stradale;
- in relazione al predetto evento veniva instaurato, dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, il giudizio iscritto al R.G. n omissis promosso dal sig. omissis nei confronti del Consorzio ASI di Avellino, volto a ottenere il risarcimento dei danni lamentati;
- il Consorzio si costituiva in giudizio a mezzo del proprio difensore, Avv. Francesca Vetrano, incaricata giusta determinazione n. 4 del 21 aprile 2026, la quale provvedeva a predisporre e depositare gli atti difensivi ritenuti opportuni per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente, formulando, tra l'altro, eccezioni e contestazioni in ordine alla legittimazione passiva del Consorzio, alla sussistenza del nesso causale tra la condizione dei luoghi e l'evento dannoso, alla configurabilità del caso fortuito, all'eventuale concorso di colpa del danneggiato e alla quantificazione della pretesa risarcitoria;

VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC dall'Avv. Francesca Vetrano in data 8 ottobre 2026, ed acquisita al protocollo consortile al n. 6645, il giorno 09 ottobre 2026, con la quale il legale incaricato comunicava di aver ricevuto dal difensore di controparte, Avv. Massimo Imbimbo, una proposta di defi.....e transattiva della controversia, articolata nella corresponsione della somma di € 774,50 in favore del si omissis a titolo di risarcimento dei danni lamentati, nonché della somma di € 291,82 in favore del difensore di controparte per competenze professionali, per un esborso complessivo inizialmente richiesto pari a € 1.066,32;

CONSIDERATO che, con la medesima nota, l'Avv. Francesca Vetrano rappresentava le valutazioni svolte in ordine ai rischi connessi alla prosecuzione del giudizio, evidenziando come, pur in presenza delle difese articolate nell'interesse del Consorzio, l'esito della controversia presentasse significativi margini di aleatorietà, in considerazione delle circostanze risultanti dalla documentazione acquisita agli atti;

CONSIDERATO che, in particolare, il difensore incaricato richiamava le possibili implicazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, evidenziando le difficoltà connesse alla dimostrazione dell'intervento di un fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;

RILEVATO che, secondo quanto rappresentato dal legale incaricato, dal verbale redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Cervinara in data 25 agosto 2025 emergerebbero condizioni di significativo ammaloramento del manto stradale in corrispondenza della galleria "Vitagliano", nonché l'assenza di un impianto di illuminazione funzionante e di specifiche segnalazioni o delimitazioni dell'anomalia stradale, circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'Ente;

CONSIDERATO altresì che l'eventuale soccombenza nel giudizio avrebbe potuto comportare, oltre al pagamento delle somme richieste a titolo risarcitorio, ulteriori oneri derivanti dalla rifusione delle spese legali di controparte, dagli interessi e dalla prosecuzione dell'attività difensiva, nonché dagli eventuali ulteriori adempimenti istruttori, con conseguente aggravio economico per il Consorzio;

PRESO ATTO che, alla luce delle predette valutazioni, l'Avv. Francesca Vetrano, pur ritenendo opportuno perseguire una definizione bonaria della controversia nell'ottica di una prudente gestione delle risorse dell'Ente e del contenimento dei costi, proponeva di formulare una controproposta transattiva, in via riservata e senza pregiudizio, consistente nel pagamento della somma di € 500,00 in favore del sig omissis a saldo e stralcio di ogni pretesa risarcitoria derivante dal sinistro, nonché della somma di € 250,00 lordi in favore del difensore di controparte per competenze professionali, per un esborso complessivo pari a € 750,00;

VISTA la successiva nota dell'Avv. Francesca Vetrano del 15 ottobre 2026, acquisita al protocollo consortile al n. 6790, in pari data, con la quale il medesimo legale comunicava l'intervenuta accettazione della controproposta formulata nell'interesse del Consorzio da parte del sigomissis per il tramite del proprio difensore, Avv. Massimo Imbimbo;

PRESO ATTO che, secondo quanto comunicato nella predetta nota, l'accordo transattivo raggiunto prevede:

- la corresponsione al sig omissis della somma di € 500,00, a titolo di risarcimento e a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dal sinistro del 25 agosto 2025;
- la corresponsione all'Avv. Massimo Imbimbo delle competenze professionali indicate nella pre-fattura n. 10 del 7 ottobre 2026, per l'importo di € 245,82, come riportato nella comunicazione del 15 ottobre 2026, prot. n. 6790, salva la verifica della documentazione giustificativa e della corretta quantificazione dell'importo effettivamente dovuto;

RILEVATO che l'esborso complessivo indicato nella predetta comunicazione ammonta a € 745,82, di cui € 500,00 in favore del danneggiato ed € 245,82 in favore del difensore di controparte, con una riduzione di € 320,50 rispetto alla richiesta iniziale complessiva di € 1.066,32;

CONSIDERATO che la definizione transattiva consente, altresì, di predeterminare l'onere economico a carico del Consorzio, evitare l'ulteriore alea connessa alla prosecuzione del giudizio e limitare il rischio di ulteriori esborsi derivanti da un'eventuale pronuncia sfavorevole, comprese le spese processuali e gli eventuali oneri istruttori;

RITENUTO che la soluzione transattiva prospettata risulti rispondente a criteri di ragionevolezza, economicità e prudente gestione delle risorse dell'Ente, in quanto consente di conseguire una riduzione dell'importo originariamente richiesto e di prevenire il possibile aggravamento dei costi connessi alla prosecuzione del contenzioso, tenuto conto delle valutazioni espresse dal difensore incaricato in ordine ai rischi di soccombenza;

VISTA la proposta dell'Avv. Francesco Sica di cui alla nota del 16 ottobre 2026, prot. n. 6825, volta a sottoporre al Comitato Direttivo la presa d'atto dell'intervenuta accettazione della controproposta transattiva, l'autorizzazione al perfezionamento e all'esecuzione dell'accordo, nonché l'attivazione dei conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, previa verifica della documentazione giustificativa e della regolarità degli importi dovuti;

RITENUTA valida e pienamente condivisibile la relativa proposta, in considerazione delle ragioni di convenienza economica rappresentate, della riduzione dell'esborso complessivo conseguita attraverso la trattativa e dell'opportunità di definire bonariamente la controversia, evitando l'ulteriore alea processuale e il possibile aggravamento degli oneri a carico del Consorzio;

RILEVATO che l'udienza relativa al giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, R.G. n. omissis è fissata per il giorno 9 novembre 2026 e che, pertanto, si rende opportuno procedere tempestivamente agli adempimenti autorizzativi, amministrativi e contabili necessari al perfezionamento dell'accordo, al fine di consentire, ove possibile, l'esecuzione dei pagamenti entro la predetta data e la conseguente definizione del giudizio;

CONSIDERATO che, qualora i tempi tecnici necessari per l'adozione degli atti amministrativi e per il completamento delle procedure di liquidazione non consentissero il pagamento entro la data dell'udienza, il difensore incaricato ha rappresentato la possibilità di concordare con il legale di controparte un breve rinvio, finalizzato al perfezionamento della definizione bonaria della controversia;

RITENUTO necessario subordinare la liquidazione e il pagamento delle somme concordate alla verifica della documentazione trasmessa, della corretta quantificazione delle competenze professionali di controparte, della regolarità amministrativa e contabile degli atti e dell'effettiva sussistenza dei presupposti per procedere ai conseguenti pagamenti;

RITENUTO, altresì, necessario demandare agli uffici competenti, ciascuno per quanto di rispettiva attribuzione, l'adozione degli atti e lo svolgimento degli adempimenti conseguenti alla definizione transattiva, nonché la trasmissione al legale incaricato della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, ai fini degli adempimenti difensivi e processuali necessari alla definizione del giudizio;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo e autorizzazione per gli adempimenti conseguenti, ferma restando la competenza degli uffici preposti in ordine alle verifiche amministrative, documentali e contabili e all'adozione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto delle note trasmesse dall'Avv. Francesca Vetrano in data 9 ottobre 2026, prot. n. 6645, e in data 15 ottobre 2026, prot. n. 6790, relative al giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, R.G. n. omissis promosso dal sig. omissis nei confronti del Consorzio ASI di Avellino, in relazione al sinistro del 25 agosto 2025.
3) Di prendere atto delle valutazioni espresse dal difensore incaricato in ordine ai rischi connessi alla prosecuzione del giudizio, alle possibili conseguenze economiche di un'eventuale soccombenza e alle ragioni di convenienza sottese alla definizione bonaria della controversia.
4) Di prendere atto dell'intervenuta accettazione della controproposta transattiva formulata nell'interesse del Consorzio ASI di Avellino, avente a oggetto:
   - il pagamento della somma di € 500,00 in favore del sig. omissis a titolo di risarcimento e a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dal sinistro del 25 agosto 2025;
   - il pagamento delle competenze professionali in favore dell'Avv. Massimo Imbimbo, per l'importo indicato di € 245,82, salva la verifica della documentazione giustificativa e della corretta quantificazione della somma effettivamente dovuta.
5) Di autorizzare, per quanto di competenza, il perfezionamento e l'esecuzione dell'accordo transattivo nei termini risultanti dall'accettazione comunicata dall'Avv. Francesca Vetrano con nota del 15 ottobre 2026, prot. n. 6790, subordinatamente alla verifica della documentazione trasmessa e della regolarità amministrativa e contabile degli atti conseguenti.
6) Di dare atto che l'esborso complessivo indicato nella comunicazione del 15 ottobre 2026, prot. n. 6790, ammonta a € 745,82, di cui € 500,00 in favore del sig. omissis ed € 245,82 in favore dell'Avv. Massimo Imbimbo, demandando agli uffici competenti la verifica della documentazione giustificativa e la conferma dell'importo effettivamente dovuto per le competenze professionali, prima dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione
7) Di demandare all'Ufficio Contabile le verifiche di competenza in ordine alla regolarità contabile e documentale delle somme da corrispondere e al pagamento degli importi concordati, provvedendo ai conseguenti adempimenti contabili e all'acquisizione della documentazione fiscale e giustificativa necessaria.
8) Di disporre che, all'esito delle verifiche di cui ai punti precedenti, l'Ufficio Contabile provveda alla liquidazione e al pagamento:
   - della somma di € 500,00 in favore del sig. omissis secondo le coordinate bancarie comunicate dal legale incaricato e con causale riferita alla transazione relativa al sinistro del 25 agosto 2025 e al giudizio R.G. n
   - della somma spettante all'Avv. Massimo Imbimbo per le competenze professionali, nella misura risultante dalla documentazione regolarmente verificata dagli uffici

competenti, secondo le coordinate bancarie comunicate e con causale riferita alle competenze legali relative al medesimo giudizio.

9) Di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo – Affari Generali, di trasmettere copia della presente deliberazione, all'Ufficio Contabile e all'Avv. Francesca Vetrano, per i rispettivi adempimenti di competenza, nonché agli ulteriori uffici eventualmente interessati, nonché all'Ufficio di Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013.